

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
11 DICEMBRE 2018, N.32

**Proroga tecnica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, nelle more della conclusione dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Unioni dei comuni, la struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Integrazioni alle ordinanze n. 10 dell'11 maggio 2018 e 22 del 25 settembre 2018**

2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
11 DICEMBRE 2018, N.33

**Modifiche all'ordinanza 24 del 12 ottobre 2018**

12



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Ordinanza n. 32 del 11 Dicembre 2018**

***Proroga tecnica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d. lgs 50/2016, nelle more della conclusione dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Unioni dei comuni, la struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.***

***Integrazioni alle ordinanze n. 10 dell'11 maggio 2018 e 22 del 25 settembre 2018***

**Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l'articolo 3 bis comma 2, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*“Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza.*

*Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;*

- l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020.

**Visto** altresì il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nel testo implementato e coordinato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto

dell'art. 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Richiamate:**

- l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite "*Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012*";
- l'ordinanza n. 49 del 25 agosto 2016 in esecuzione della quale il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo è stato affidato alla Società Manpower S.r.l. con la quale è stato stipulato l'Accordo Quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017, per la fornitura del servizio fino al 31 dicembre 2018;
- l'ordinanza n. 10 del 11 maggio 2018 "*Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018-2019 del commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018*" come modificata dall'ordinanza n. 22 del 25 settembre 2018;
- l'ordinanza n. 17 del 2 Agosto 2018 "*Approvazione del progetto redatto ex art. 23, commi 14 e 15, d. lgs 50/2016, della determinazione a contrarre e approvazione dei relativi atti per la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Unioni dei comuni, la struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, per l'annualità 2019*".

**Preso atto che:**

- in data 06/08/2018 è stato pubblicato il bando di gara per la selezione del fornitore del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'annualità 2019;
- che in data 02/10/2018 si sono chiusi i termini per la presentazione delle offerte da parte degli operatori;
- che le procedure di valutazione delle offerte da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER di cui si avvale il Commissario per l'espletamento delle procedure di gara di che trattasi, sono ancora in corso e non consentiranno di addivenire alla aggiudicazione e stipula del nuovo Accordo Quadro entro il 31 dicembre 2018;

**Ritenuto** necessario e di fondamentale importanza garantire il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in continuità anche per l'annualità 2019, ovvero senza che vi siano interruzioni del servizio, in quanto contrariamente le strutture del commissario, degli Enti locali e delle Prefetture interessate subirebbero un arresto delle attività in essere con conseguenti gravi ritardi e

probabili danni correlati;

**Considerato che:**

- il personale attualmente fornito in somministrazione, pari a circa 470 unità, è impegnato su tutte le attività connesse alla ricostruzione privata e pubblica, dall'istruttoria dei progetti, alle liquidazioni, ai controlli e al contenzioso;
- è necessario proseguire le attività correnti con gli stessi ritmi e con il medesimo numero di unità lavorative stante l'impossibilità di proseguire con le sole risorse ordinarie che non sono sufficienti a gestire l'elevata mole di lavoro straordinaria derivante dalle pratiche per la ricostruzione privata e pubblica;
- al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione, sino all'aggiudicazione ad esito della nuova procedura di gara, l'espletamento del servizio non può che essere garantito dal medesimo operatore economico uscente, con cui stipulato l'Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017.

**Rilevato** di dover procedere alla modifica della durata dell'Accordo quadro in essere con la società Manpower srl, sopra richiamato, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del decreto legislativo 50/2016 e come previsto dall'art. 4 comma 5 del medesimo Accordo quadro e dal paragrafo 1 del disciplinare di gara.

**Ritenuto** pertanto:

- di prorogare il termine di scadenza dell'Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 dal 01/01/2019 al 30/04/2019;
- di dover programmare l'importo di euro 6.000.000,00 per poter finanziare la modifica della durata dell'Accordo quadro di cui al capoverso che precede e di dover pertanto procedere con l'integrazione dell'ordinanza n. 22 del 25 settembre 2018 di modifica dell'ordinanza n. 10 del 11 maggio 2018 al fine di integrare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018-2019 del commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012;

**Dato atto** che:

- i controlli connessi alla stipula dell'atto di proroga, effettuati in sede di sottoscrizione dell'Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017, sono in corso di rinnovo;
- gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, disponibili sulla contabilità speciale n. 5699 aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna.

**DISPONE**

- 1) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa da intendersi interamente richiamate, ad una proroga tecnica contrattuale, ai sensi del dell'art. 106 comma 11 del decreto legislativo

50/2016, nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del fornitore del servizio per l'annualità 2019, dell'Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 relativo al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della regione Emilia-Romagna sottoscritto dal Commissario e la società Manpower srl, per una spesa complessiva di euro 6.000.000,00 (IVA inclusa) onde garantire la continuità dello svolgimento del servizio stesso;

2) di approvare, al fine di consentire la suddetta proroga, le modifiche alla scheda B dell'ordinanza 10 dell'11 maggio 2018 (elenco degli acquisti del programma di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro, al netto di IVA) e precisamente:

- inserimento dell'Intervento Cui S91352270374201800008 *“Proroga tecnica dell'Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo”* per un importo di euro 5.830.000,00, oltre ad Iva per l'annualità 2019

3) di approvare, ai sensi dell'art.21 del D.lgs.50/2016 e ss.mm., l'aggiornamento del Programma biennale di acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro del Commissario delegato Ricostruzione sisma 2012, quale risulta dagli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- scheda A, il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma
- scheda B, l'elenco degli acquisti del programma (di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro);

4) di dare atto che le risorse finanziarie programmate con il presente provvedimento pari ad € 6.000.000,00 (IVA inclusa) trovano copertura finanziaria nello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

5) di prorogare dal 01/01/2019 al 30/04/2019 ai sensi del punto 1) il termine di scadenza del citato Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 relativo al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;

6) di dare atto che il servizio suindicato sarà effettuato nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali stabilite nell'Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017;

7) di approvare in allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, lo schema di atto integrativo disciplinante la proroga tecnica dell'Accordo Quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 da sottoscrivere tra le parti per la definizione della suddetta proroga tecnica;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

## SCHEDA A

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
<i>Contabilità speciale n. 5699 presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 art. 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122</i>	<b>142.000,00</b>	<b>41.179.831,09</b>	<b>41.321.831,09</b>
Totale Al netto di IVA	<b>142.000,00</b>	<b>41.179.831,09</b>	<b>41.321.831,09</b>
Totale Inclusa IVA	<b>173.240,00</b>	<b>42.426.793,93</b>	<b>42.600.033,93</b>

**ALLEGATO 1****SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO DISCIPLINANTE LA PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS 50/2016 DELL'ACCORDO QUADRO RPI/2017/90 del 01/03/2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

TRA

Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, con firma digitale intestata a Stefano Bonaccini rilasciata da PosteCom CA2 n. 1190000000000289 valida sino al 12/01/2018 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Amministrazione";

E

Manpower S.r.l., sede legale in Milano, via G. Rossini n. 6/8, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano al n. 11947650153, P. IVA 11947650153, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via G. Rossini n. 6/8, in persona \_\_\_\_\_ legale rappresentante di Manpower S.r.l., giusti poteri allo stesso conferiti risultanti da Visura Camerale con firma digitale intestata a \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

**PREMESSO**

a) che con RPI/2017/90 del 01/03/2017 è stato stipulato l'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

b) in data 06/08/2018 è stato pubblicato il bando di gara per la selezione del fornitore del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'annualità 2019;

c) che in data 02/10/2018 si sono chiusi i termini per la presentazione delle offerte da parte degli operatori;

d) che le procedure di valutazione delle offerte da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER, di cui si avvale il Commissario per l'espletamento delle procedure di gara di che trattasi, sono



ancora in corso e non consentiranno di addivenire alla aggiudicazione e stipula del nuovo Accordo Quadro entro il 31 dicembre 2018;

e) che con Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è proceduto alla proroga tecnica contrattuale, ai sensi del dell'art. 106 comma 11 del decreto legislativo 50/2016, onde garantire la continuità dello svolgimento del servizio stesso, nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del fornitore del servizio per l'annualità 2019, dell'Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017, per una spesa complessiva di euro 6.000.000,00 (IVA inclusa);

f) che il presente atto di proroga dell'Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con l'emissione di Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.

**Preso atto** che la società Manpower S.r.l., è in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, agli atti della Stazione Appaltante.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Conferma delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 2 - Oggetto**

1. Oggetto del presente atto è la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della regione Emilia-Romagna.

2. Con il presente atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi oggetto dell'Accordo Quadro RPI/2017/90 con le medesime caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica allo stesso allegati, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a € 6.000.000,00 (IVA inclusa) in relazione ai singoli ordinativi di fornitura disposti dall'Amministrazione.

### **Articolo 3 - Durata**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 2, comma 2, la proroga avrà durata dal 01/01/2019 fino al 30/04/2019.
2. Resta inteso che qualora le operazioni di gara richiamate in premessa non fossero terminate alla data di scadenza della presente proroga, l'Amministrazione si riserva di effettuare una ulteriore proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara stesse.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

### **Articolo 4 – Adempimenti in materia antimafia**

1. Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, la Stazione Appaltante, prende atto che per la Società MANPOWER S.r.l. è stata inoltrata, attraverso il sistema Si.Ce.Ant., la richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) con numero di richiesta generato dal sistema stesso n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0012661\_20170127 in data 27/01/2017, e pertanto ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 159/2011, risultando decorsi i termini di cui al comma 2, e ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si può procedere alla sottoscrizione del presente atto.

### **Articolo 5 – Cauzione definitiva**

A garanzia del presente atto di proroga, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il Fornitore ha esteso la polizza n. E98.071.0000025792, prestata per l'Accordo Quadro RPI/2017/90 emessa dalla Vittoria Assicurazioni – Agenzia di Gerenza Cauzioni E98, con Appendice/Allegato n. \_\_\_\_\_ rilasciata/o in data \_\_\_\_\_.

### **Articolo 6 – Richiamo all'Accordo Quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017**

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dall'Accordo Quadro RPI/2017/90 ivi incluso il Patto di integrità ad esso allegato.

### **Articolo 7 – Oneri Fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente atto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge.

#### **Articolo 8 - Efficacia**

Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

Il presente atto è redatto su \_\_\_\_\_facciate e \_\_\_\_\_ linee della \_\_\_\_\_, a posteriori regolarmente bollate. Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in forma di scrittura privata con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale ed elettronica delle firme.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)

Il fornitore Manpower S.r.l

\_\_\_\_\_ (Documento firmato digitalmente)



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## **Ordinanza n. 33 del 11 Dicembre 2018**

### **Modifiche all'ordinanza 24 del 12 ottobre 2018**

#### **Visti:**

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto-legge 28 settembre 2018, n.109 *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”*.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Visto** l'articolo 2 bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;

**Viste le ordinanze:**

- n. 29 del 28 agosto 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 40 del 6 Agosto 2015 “*Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo*”;
- n. 14 del 21 Marzo 2016 “*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 3 del 21 febbraio 2018 “*Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi*”;
- n. 12 del 23 maggio 2018 “*Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande di contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi.*”;

- n. 24 del 12 Ottobre 2018 *“Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”*;

**Preso atto:**

- della sottoscrizione, in data 4 dicembre 2018, dell’*“Addendum alla Convenzione stipulata in data 17 dicembre 2012, come modificata dall’addendum in data 23 luglio 2013, dall’addendum in data 16 maggio 2014 e dall’addendum in data 20 ottobre 2015”* tra Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.
- della comunicazione ricevuta dall’Associazione Bancaria Italiana prot. CR/2018/43366 del 10/12/2018 con la quale si richiede ai Commissari delegati per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e della Lombardia di posticipare il termine entro quale i beneficiari sono tenuti alla sottoscrizione dei contratti di finanziamento al fine di garantire loro maggiore agio e tranquillità nell’esecuzione delle operazioni, proponendo la data del 19/12/2018 quale termine congruo e contemporaneamente idoneo a garantire agli istituti di credito di gestire le operazioni di versamento delle somme nei conti correnti vincolati entro il termine ultimo del 31/12/2018.

**Ritenuto** conseguentemente di provvedere a rettificare quanto disposto con l’ordinanza 24/2018 posticipando i termini per le procedure connesse alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e per ogni eventuale ulteriore adempimento previsto dalla Convenzione ABI-CDP per i versamenti al 19 dicembre 2018.

Tutto ciò premesso

**DISPONE**

1. Di apportare le seguenti modifiche all’ordinanza commissariale n. 24 del 12 ottobre 2018:
  - a. all’art. 1 comma 1 le parole *“12 novembre 2018”* sono sostituite dalle parole *“19 dicembre 2018”*;
  - b. all’art. 2 comma 3 le parole *“12 dicembre 2018”* sono sostituite dalle parole *“19 dicembre 2018”*;
  - c. all’art. 3 comma 3 le parole *“12 dicembre 2018”* sono sostituite dalle parole *“19 dicembre 2018”*.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*